



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE:

Carmen Patrizia MURATORE

Avente ad oggetto: **INTERVENTI IN MATERIA DI USURA.**

Genova, 2 luglio 2007

PROPOSTA DI LEGGE

“Interventi in materia di usura”

RELAZIONE

Si considera usura la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse particolarmente elevati, considerati illegali e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni cosiddette capestro, poste dal creditore a proprio vantaggio; per tali ragioni l'usura viene condannata moralmente e sanzionata penalmente.

Di solito, le vittime dell'usura sono persone e aziende in difficoltà economiche, alle quali è precluso il credito bancario in ragione della consapevolezza, da parte della banca, della presumibile insolvenza di chi chiede prestiti che è costretto, quindi, a cercare credito presso canali non ufficiali. Chi concede il prestito a tassi d'usura conta di rivalersi, in caso di mancato pagamento, sul patrimonio del debitore, che accetta il prestito anche a tali condizioni sperando di poterlo comunque restituire.

Le problematiche connesse all'usura sono estremamente attuali e anche nella Regione Liguria lo scenario è particolarmente a rischio per molti soggetti, sia singoli cittadini e famiglie che imprenditori e commercianti, che si trovano ad essere vittime di tale odioso reato. L'attuale perdurante periodo di crisi economica, la riduzione del potere d'acquisto di salari e pensioni, il caro-prezzi, contribuiscono spesso a un pericoloso sovra indebitamento che, assieme ad un sempre più problematico accesso al sistema creditizio legale, espone al rischio di ricorso al prestito d'usura.

Poiché si ritiene che il fondo antiusura nazionale non sia sufficiente a far fronte alla dimensione e alla diffusione del fenomeno, con la presente iniziativa legislativa si intende porre in essere una serie di interventi per sostenere finanziariamente le vittime di tale reato, e per prevenire e contrastare questo fenomeno.

Nell'ambito delle attività disciplinate dagli articoli 14 e 15 della legge dello Stato 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura, vengono quindi previste integrazioni alle somme concesse dallo Stato alle vittime dell'usura e vengono erogati contributi a favore dei fondi costituiti dai Confidi per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Quest'ultimo, in particolare, è un punto cruciale di sostegno reale alla legislazione nazionale: la contribuzione regionale al Fondo di prevenzione dei Confidi ne amplia,

infatti, lo spettro di utilizzo garantendo anche alla Regione una capacità di controllo sull'utilizzo dei Fondi di prevenzione.

Vengono, inoltre, promosse ulteriori iniziative finalizzate a sostenere le attività antiusura da parte degli Enti locali e delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero del Tesoro ai sensi della l. 108/1996 sopracitata.

La proposta di legge prevede anche l'istituzione di un Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura e sull'accesso al credito, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge, nonché per promuovere anche in collaborazione con gli Enti locali, campagne di sensibilizzazione e informazione sul territorio regionale, nonché per raccogliere dati e segnalare situazioni emergenti.

L'Osservatorio si proporrà, infatti, come interlocutore istituzionale capace di catalizzare diversi soggetti territoriali per un progetto di educazione rivolto alla cittadinanza ed alle scuole, in un'ottica preventiva, attraverso modalità formative-informative capillarmente diffuse sul territorio, al fine di promuovere una conoscenza degli strumenti di aiuto (ad esempio sportelli anti usura e prestiti d'onore) e, soprattutto, per fornire un bagaglio culturale finanziario di base ai cittadini che si trovano spesso impreparati nella "negoziante" con i vari soggetti (professionali e non) che si occupano del credito.

La dimensione regionale, per un Osservatorio dei fenomeni di sovraindebitamento e di usura, è quella giusta per avere un punto di vista prossimo ai dati reali, al fine di coglierne le specificità in modo dettagliato. Non sfugge, infatti, che il mercato usurario si interseca assai spesso con il mercato del credito nelle sue forme più varie e che un serio contrasto al problema dell'usura passa attraverso la collaborazione collettiva e coordinata di molteplici attori.

Una analisi del fenomeno sul territorio deve peraltro porre in essere forme di relazione con tutti coloro che hanno, quale intento statutario o funzionale, l'attività di contrasto del fenomeno criminale, come le Prefetture, le Procure, i Tribunali fallimentari, le Forze di Polizia, la Camera di Commercio, le Associazioni di volontariato, i Confidi, l'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative anti racket e anti usura.

Per questo, è imprescindibile la previsione di un organismo istituzionale che di ciò si occupi con continuità e specifica competenza.

Le iniziative previste vanno a completare l'insieme degli interventi definiti nell'ambito del sistema integrato dei Servizi sociali (l. r. 12/2006).

Articolo 1

(Oggetto della legge)

1. La Regione Liguria, al fine di contribuire a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, interviene con misure di sostegno nell'ambito delle attività previste agli articoli 14 e 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

(Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. E' istituito il Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura.
2. Il Fondo integra le anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 108/1996, fino alla concorrenza del cento per cento dell'importo erogabile.
3. L'integrazione di cui al comma 2 è concessa a titolo di anticipazione regionale della quota a saldo che verrà successivamente erogata dallo Stato ed è corrisposta previa presentazione, da parte del soggetto interessato, della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo adottata dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
4. Il saldo erogato dallo Stato deve confluire nel Fondo; a tal fine, il soggetto destinatario dell'integrazione deve rilasciare idonea delega secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.
5. La Regione procede alla revoca dei provvedimenti di concessione dell'anticipazione ed al recupero delle somme già erogate nei casi previsti dall'articolo 14, comma 9, della l. 108/1996.

Articolo 3

(Contributi a favore dei fondi costituiti dai Confidi per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. La Regione integra con un proprio contributo i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi ai sensi dell'articolo 15 della l. 108/1996.
2. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla Regione Liguria entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La domanda deve comunque contenere l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della l. 108/1996 e alla restituzione del contributo che entro ventiquattro mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui sopra.
4. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2), ripartendo la disponibilità finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all'entità originaria del fondo.
5. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede all'anticipazione del 50 per cento dell'importo concesso. Il restante 50 per cento viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.
6. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo di cui al comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Confidi beneficiari hanno l'obbligo di presentare alla Giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa la effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, utilizzando lo schema di rendicontazione approvato dalla Giunta regionale e allegando la documentazione stabilita.

Articolo 4

(Ulteriori iniziative finalizzate all'accesso al credito)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 15 della l. 108/1996, eroga contributi favore di:
 - a. enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l'incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, al fine di promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito;
 - b. fondazioni e associazioni legalmente riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura e iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero del Tesoro, per le attività di cui all'articolo 15, commi 4 e 6 della l. 108/1996.

Articolo 5

(Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura e sull'accesso al credito)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura e sull'accesso al credito, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
2. All'Osservatorio sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:
 - a) promuovere, anche in collaborazione con gli enti locali, campagne di sensibilizzazione e informazione sul territorio regionale riguardo le problematiche dell'usura;
 - b) raccogliere dati costantemente aggiornati in ordine all'entità del fenomeno dell'usura in Liguria e alle categorie particolarmente a rischio;
 - c) individuare nuovi ambiti e modalità di intervento rispetto alle azioni poste in essere dalla Regione per contrastare il fenomeno.
3. L'Osservatorio è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente;
 - b) due Consiglieri regionali;

- c) due esperti nell'attività di contrasto al fenomeno dell'usura, designati dalla Giunta regionale;
 - d) un esperto designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e operanti nel territorio della Regione, inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo;
 - e) tre funzionari regionali rispettivamente appartenenti ai settori commercio e attività produttive; politiche sociali; sicurezza;
 - f) due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente da ANCI e URPL;
 - g) un rappresentante designato dalla Regione Ecclesiastica ligure.
4. L'Osservatorio promuove periodiche riunioni alle quali sono invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, i rappresentanti delle istituzioni, dei Confidi, delle fondazioni, delle associazioni e delle categorie economiche e sociali interessate.
 5. L'Osservatorio mette a disposizione dei Minipool antirackett costituiti dal Ministero dell'Interno presso le Prefetture in Liguria, i dati e le informazioni raccolte.
 6. L'Osservatorio presenta alla Giunta, per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando possibili nuove linee di intervento. Sulla relazione il Presidente della Giunta svolge apposita comunicazione all'Assemblea Legislativa.
 7. La relazione annuale dell'Osservatorio viene trasmessa dal Presidente della Giunta ai Prefetti in Liguria.
 8. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio, a qualsiasi titolo effettuata, non comporta alcun compenso.

Articolo 6 (Convenzioni)

1. Per favorire il conseguimento delle finalità della presente legge, la Giunta regionale può promuovere la stipula di specifiche convenzioni con gli istituti bancari.

Articolo 7 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte.....

2. Per i successivi esercizi finanziari, si provvede con legge di bilancio.

Articolo 8

(Norme finali e transitorie)

1. Le attività di cui alla presente legge rientrano nel sistema dei servizi di protezione sociale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12, (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).
2. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 12/2006 è soppresso.